

**Avviso concernente le norme di origine applicabili e la sospensione temporanea relativamente all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra**

(2014/C 352/06)

L'Unione europea e la Repubblica di Figi hanno notificato l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, di tale accordo <sup>(1)</sup>.

Dal 28 luglio 2014 pertanto l'accordo si applica provvisoriamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Figi. A decorrere da tale data, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il protocollo I dell'accordo riguardante la definizione del concetto di «prodotti originari» sostituisce le disposizioni dell'allegato II di detto regolamento.

A decorrere dalla stessa data, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1528/2007, le procedure di sospensione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 4, del regolamento sono sostituite dalle procedure di cui all'articolo 17 dell'accordo.

---

<sup>(1)</sup> GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.